



Missioni: due pesi due misure



ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE SERVIZIO TEP E SPESE VARIE – R O M A

Siamo con la presente a chiedere se le note di chiarimento delle varie Direzioni Centrali e, prima ancora, le norme di legge che si occupano di misure finalizzate al contenimento delle spese, abbiano carattere precettivo o possano invece essere disinvoltamente disattese da taluni.

Facciamo riferimento al disposto dell' art. 4, comma 98 della L. 12.11.2011, n. 183 (c.d. Legge di Stabilità), a tenore del quale il Personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni Statali, e dunque anche quello in forza alla Polizia di Stato, *“in occasione delle missioni all'interno del territorio nazionale, fuori della sede ordinaria di impiego per motivi di servizio, è tenuto a fruire, per il vitto e l'alloggio, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili”*.

A chiarimento della portata della dianzi citata norma di legge è intervenuta la recentissima circolare del Servizio TEP e Spese Varie (la nr. 333-G/II.2624/02 del 23 Maggio 2012) con la quale è stato precisato, con apparente fermezza ed inderogabilità, che *“il Dirigente della sede di servizio del dipendente che verrà inviato in missione, sentito il Dirigente della sede di destinazione, è tenuto a verificare, in via preventiva, la possibilità di utilizzare le strutture dell'amministrazione per il vitto e idoneo alloggio del personale. Tale ultima circostanza dovrà essere formalizzata nel provvedimento di invio in missione, al quale il dipendente ha l'obbligo di attenersi”*.

In altri termini secondo le – a nostro modesto parere - inequivocabili indicazioni del Servizio TEP destinatario della presente la sistemazione in strutture alberghiere o il trattamento forfetario di missione sono ammessi solo se non esistano alloggi idonei dell'Amministrazione, e in ogni caso la liquidazione delle spese è subordinata alla produzione di una formale attestazione di indisponibilità dell'Ufficio in cui viene compiuta la missione.

Facciamo presente poi che la circolare del Servizio TEP ricorda come *“I sopra evidenziati adempimenti sono previsti anche nel caso di missioni disposte dagli Uffici e/o Direzioni Centrali del Dipartimento”*. Un inciso che invero potrebbe anche essere considerato pleonastico, posto che l'art. 4 della Legge 183/2011 include nella sua sfera di applicazione tutto *“Il personale appartenente alle Amministrazioni statali”*. Evidentemente però chi ha predisposto la circolare applicativa aveva ragione di temere tentativi di elusione, come dimostrano alcuni casi di cui siamo stati portati a conoscenza.

A titolo di esempio citiamo la missione svolta a Verona da due appartenenti dello SCO nei giorni 21, 22 e 23 giugno u.sc..

Nonostante presso il Reparto Provinciale di Verona la capacità ricettiva consente di ospitare frequentemente interi nuclei dei Reparti Mobili, e nonostante nelle date indicate quelle stanze non risultassero occupate, i due investigatori in questione hanno soggiornato e consumato i pasti presso esercizi commerciali. Non è chiaro se abbiano fruito del trattamento forfetario o se abbiano poi chiesto il rimborso a piè di lista.

Quel che è certo è che non hanno né dormito, né mangiato in strutture dell'Amministrazione, e secondo quanto a noi risulta alla Questura di Verona non è mai pervenuta alcuna richiesta preventiva di disponibilità, né è stata mai comunicata alcuna indisponibilità di alloggi.

In un altro recente caso il Servizio Polizia Postale aveva inviato un fax alla Questura di Vicenza chiedendo la disponibilità di tre stanze per il 12, 13 e 14 giugno, presso cui avrebbero dovuto essere alloggiati un Sovrintendente, un Assistente Capo ed un Agente Scelto provenienti da Roma. Nonostante la conferma della disponibilità e la predisposizione delle richieste camere, il giorno del previsto arrivo, ossia il 12 giugno stesso, è giunta una telefonata con la quale l'ufficio di provenienza dei tre operatori interessati ha comunicato che gli stessi avrebbero soggiornato in albergo per motivi connessi ad indagini di Polizia Giudiziaria.

Che le esigenze investigative siano incompatibili con l'alloggio in caserma ci pare un'idea abbastanza stravagante. Ma anche a prescindere dalle nostre impressioni, è appena il caso di ricordare che tali deroghe non sono contemplate né nella L.183/2011, né nella circolare del TEP.

Di conseguenza, fatto salvo il beneficio di verifica, se le circostanze qui esposte dovessero essere confermate nei presupposti di fatto come da noi illustrati, la liquidazione delle spese sostenute per il vitto e l'alloggio in esercizi commerciali sarebbe non solo indebita, ma anche, e per più ragioni, *contra legem*. Con ogni conseguenza che dovrebbe discendere in capo a chi avesse omesso il doveroso rispetto della disciplina normativa, giacché, come ammonisce in chiusura la circolare del Servizio TEP, *«le scelte effettuate dai Dirigenti, in materia di gestione delle risorse finanziarie ... sono soggette a tutte le responsabilità connesse al loro incarico, in conformità a quanto previsto dal D. L.vo 165/2001»*. Una responsabilità che viene regolarmente eccepita a quantidalle province del Veneto vengono inviati in missione in località in cui l'Amministrazione dispone di soluzioni alloggiative.

Ferme restando le dianzi esposte riflessioni, e fatto salvo il beneficio di inventario rispetto a quanto esposto, restiamo in attesa di solerti e puntuali chiarimenti in merito ai segnalati episodi, facendo presente sin da ora che, qualora non dovessimo ottenere – o non dovessimo ottenere soddisfacenti – spiegazioni, non escludiamo la possibilità di sottoporre il contenuto della presente al vaglio della giurisdizione contabile.

Vicenza, 3 luglio 2012

Il Segretario Generale Regionale

Silvano Filippi

